

N. R.G. 4150/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4150/2016 promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], contumace

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per parte attrice come da note depositate che richiamano le conclusioni della prima memoria ex art.183  
c.p.c.

Per parte convenuta come da note conclusive che richiamano le conclusioni della comparsa di risposta.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con citazione notificata nel marzo 2016 [REDACTED] [REDACTED] esponeva di avere acquistato in data 6.11.2014 da [REDACTED] un furgone usato, marca Mercedes modello Vito tg [REDACTED] al prezzo di Euro 4.000,00, ricevendo la dichiarazione di conformità e garanzia rilasciata dal garante [REDACTED] s.r.l.; di aver riscontrato in data 11.5.2015 gravi difetti di costruzione nel veicolo acquistato, ed in particolare la mancanza della centralina WSP, il danneggiamento della centralina motore e l'assenza di qualsiasi dispositivo antifurto; che tali difetti rappresentavano difetti di conformità del bene venduto, in quanto del tutto inadatto all'uso, non potendo neppure essere messo in moto; che per tali riparazioni era stato preventivato un costo di Euro 3.049,54, pari a  $\frac{3}{4}$  del prezzo corrisposto per l'acquisto.

Evidenziava di aver già sollecitato il garante [REDACTED] ed il venditore all'adempimento della garanzia ai sensi dell'art.129 cod. cons., senza ottenere alcunché, e che si trattasse di totale mancanza di componenti del mezzo e non di semplici vizi riparabili.

Invocando, quindi, le norme in materia di codice del consumo, artt.129 e 130, nonché le norme civilistiche in materia di compravendita, conveniva in giudizio sia la venditrice [REDACTED] s.r.l., succeduta a [REDACTED] sia la società che aveva rilasciato la dichiarazione di conformità, [REDACTED] s.r.l., chiedendo –implicitamente- di pronunciarsi la risoluzione del contratto per inidoneità del bene, la condanna alla restituzione delle somme percepite dalla controparte ed al risarcimento del danno rappresentato dalle spese legali (Euro 400,00) e dalle somme sborsate per le riparazioni (Euro 1.186,44).

Rimaneva contumace [REDACTED] e [REDACTED] di [REDACTED] s.r.l., mentre si costituiva [REDACTED] s.r.l., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo rilasciato unicamente la dichiarazione di conformità attestante lo stato del veicolo al momento dell'acquisto, e non una dichiarazione di garanzia convenzionale ulteriore, da pattuire e compensare separatamente.

Nel merito rilevava che le domande proposte di risarcimento del danno e di restituzione del prezzo potevano al più porsi in termini alternativi e non cumulativi come preteso dall'attrice; che, trattandosi di veicolo usato, l'acquirente doveva essere consapevole di ricevere un bene che valeva per la vita residua e che il mezzo in questione presentava una vetustà notevole, come riscontrato nel software a cui era stato sottoposto e che aveva fondato la dichiarazione di conformità dalla medesima rilasciata; che, in virtù della dichiarazione, se si trattava di un difetto di conformità doveva risponderne il venditore, mentre, se si trattava di normale usura, il compratore nulla poteva pretendere in considerazioni delle informazioni ricevute.

Contestava comunque, da un lato, l'inutilizzabilità del veicolo per la mancanza del sistema di immobilizer e l'incongruenza logica della versione fornita dall'attrice, che ne aveva fatto uso per almeno sei mesi, dall'altro, la presenza di vizi riguardanti la centralina motore, trattandosi di problemi di funzionamento conseguenti alla semplice vetustà del mezzo, peraltro espressamente indicati nella dichiarazione di conformità in considerazione del pregresso uso logorante e dei sottosistemi prossimi a terminare il loro ciclo di vita.

Concludeva per il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva e per infondatezza della stessa; in subordine domandava che le pretese risarcitorie fossero limitate a coprire la percorrenza mancata rispetto allo standard documentato.

1. Preliminarmente vanno dichiarate inammissibili, in quanto nuove, le domande formulate da parte attrice nella prima memoria ex art.183 c.p.c., aventi ad oggetto la declaratoria di simulazione del contratto concluso tra la medesima e [REDACTED] sostenendo parte attrice che lo stesso sia intercorso con [REDACTED] s.r.l. .

In tale memoria parte attrice ha chiesto altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa di [REDACTED]





██████████ s.r.l. e del sig. ██████████ adducendo che la società ██████████ avrebbe venduto la vettura, servendosi della partita iva di ██████████ e che la vendita andasse quindi attribuita alla prima, sostenendo che entrambe le entità risultavano gestite dalla stessa persona fisica, ██████████ e socio unico della unipersonale ██████████ s.r.l..

Poiché la necessità di proporre tali domande non è sorta a seguito della difesa svolta dalla convenuta che si è costituita, ma dalla semplice constatazione della contumacia di ██████████ benchè la commistione societaria tra le sopra menzionate persone fisiche e giuridiche fosse già emersa nella fase stragiudiziale (come risulta da pag. 3 della memoria citata), le domande non possono essere esaminate sia perché nuove, sia perché proposte nei confronti di soggetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli convenuti.

Non essendosi costituita la società convenuta ██████████ s.r.l., la scrivente si limiterà ad accertare se si sia verificata la successione di tale azienda nei confronti dell'impresa individuale ██████████ non potendo valutare la domanda simulatoria e/o di collegamento negoziale per la mancata instaurazione della causa nei confronti di quest'ultima, considerato che comunque l'attore ritiene di aver chiamato il vero legittimato passivo ██████████

Orbene, dalle produzioni di parte attrice non pare possibile configurare alcuna successione da parte della società ██████████ s.r.l. rispetto all'impresa individuale ██████████ di cui è titolare il medesimo soggetto socio della predetta unipersonale, non potendosi confrontare le visure camerali storiche delle predette aziende, in quanto assenti.

Dal punto di vista documentale si osserva che.

- il contratto di vendita è stato concluso a seguito di proposta di acquisto formulata dalla ██████████ alla ██████████ con riguardo al furgone Mercedes Vito tg ██████████ al prezzo di Euro 4.000,00 (doc.1 attore), prezzo che è stato corrisposto a mezzo assegno circolare a favore di ██████████ ██████████ datato 5.11.2014 (doc.2);
- la richiesta di trascrizione delle proprietà del predetto mezzo è stata inoltrata il 6 novembre 2014 a favore di ██████████ (doc.3).

La domanda andava quindi svolta nei confronti dell'impresa individuale ██████████ e quindi del suo titolare, avente il numero di partita IVA ██████████ ed il codice fiscale coincidente con quello del titolare ██████████ che risulta svolgere attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento sportivo e dal 1.3.2013 attività di commercio via internet di qualsiasi prodotto non alimentare (come da visure e schede prodotte sub doc.14 e 15 attorei) e non della società ██████████ s.r.l., che risulta avere il codice fiscale ██████████

Le congetture svolte da parte attrice a proposito dell'identità sostanziale delle predette entità non risultano in alcun modo comprovate dalla documentazione prodotta dall'attrice medesima, in quanto la semplice presenza di ██████████ in tutte e tre le attività commerciali non consente di superare la diversa soggettività dell'impresa individuale ██████████ pur priva di personalità giuridica, coincidendo con il titolare, con quella della società ██████████

Né può riscontrarsi nei documenti prodotti dall'attrice una cessione d'azienda da parte di ██████████ a favore della società ██████████, cessione che avrebbe potuto fondare la versione attorea di mutamento della denominazione sociale.

Del resto la ██████████ ricevuta la missiva da parte dell'Avv.to ██████████ risponde a quest'ultimo senza negare la propria qualità di venditrice, limitandosi a richiamare "il contenuto della lettera inviata da ██████████ in data 4 luglio 2015 in nome e per conto nostro" (doc.12 attoreo).





Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] o di [REDACTED] s.r.l., trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.

La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevanza officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti (Cass.17092/2016)

Ancora differente la società [REDACTED] società a responsabilità limitata semplificata, avente il codice fiscale n. [REDACTED]

2. Peraltro si rileva che la domanda risulta infondata anche solo sulla scorta della semplice prospettazione delle questioni di fatto contenuta nell'atto introduttivo e nelle successive memorie.

L'attrice si duole che, in primo luogo, il mezzo acquistato da [REDACTED] non fosse dotato del sistema di immobilizer, dispositivo che dovrebbe trovarsi nella centralina WSP, del tutto assente, assumendo di non poter per tale motivo mettere in marcia il veicolo; in secondo luogo, che fossero da sostituire alcuni componenti, perché non riparabili, cioè la centralina motore, la batteria e la tubazione gasolio.

Per quanto riguarda la mancanza della centralina WSP, l'attrice non ha mai allegato che il modello di furgone dalla medesima acquistato dovesse esserne dotato, producendo a tal fine una perizia di parte o una dichiarazione del costruttore o attestazioni di qualsivoglia genere, limitandosi a produrre il preventivo di spesa redatto dall'officina [REDACTED] snc in data 11.5.2015 (doc.5 attoreo), che indica come guasto la mancanza della centralina WSP (costo Euro 422,12) e della centralina motore (costo Euro 1.840,00) e che i chilometri percorsi erano 176.122.

Dalla fattura emessa da tale officina in data 11.6.2015 si legge: "controllo impianto immobilizzatore, smont strumento combinato per verifica del funzionam dell'immobilizzatore, emersa ed accertata la mancanza di tale centralina. [REDACTED] centralina motore per eliminazione funzione antifurto, richiesta dal cliente, verificata modifica della centralina già eseguita da altri, in precedenza, ma mal funzionante. (...) Necessaria sost della centralina motore e montaggio del WSP (immobilizzatore)".

Con riferimento al secondo ordine di contestazioni di conformità, l'attrice ha prodotto la fattura emessa in data 12.6.2015 dalla medesima officina per la sostituzione della batteria e della tubazione carburante.

Trattasi di pezzi la cui sostituzione doveva essere prevedibile al momento dell'acquisto da parte della [REDACTED] considerata la dichiarazione di conformità resa da [REDACTED] (doc.4 attoreo) in cui si evidenziava che: il veicolo era stato immatricolato il 1.4.2000, cioè ben quindici anni prima, era fuori produzione da più di 4 anni, non aveva ricevuto richiami, ma neppure eseguito tagliandi certificati, aveva dubito 6 passaggi di proprietà, portava 169.380 chilometri, era dotato di chiusura centralizzata ed era stato acquistato usato da concessionario senza certificazione di conformità; presentava segni di forte usura delle parti interne.

La dichiarazione di conformità rispetto allo standard [REDACTED] era del seguente tenore: "veettura con uso pregresso logorante, coerente con lo stato della manutenzione pregressa dichiarata, con sottosistemi prossimi a terminare il loro ciclo di vita, con conseguente apprezzabile necessità di interventi di manutenzione straordinaria (...); eventi a scadenza anticipata rispetto alla scadenza prevista sono da considerarsi insiti nella natura del bene e non costituiranno pertanto difetto di conformità. La revisione periodica richiederà interventi preventivi d'officina per continuare a circolare in sicurezza."

La dichiarazione di conformità del mezzo fornita da [REDACTED] nell'interesse di [REDACTED] (come





risulta dalla firma in calce alla data di attivazione del 6.11.2014 ed al timbro [redacted] and [redacted] P.Iva [redacted] doveva rendere l'acquirente consapevole della vetustà dello stesso e della necessità a breve termine di riparazioni anche di natura straordinaria, come risultava dal fatto che l'indice di affidabilità fosse molto distante dal massimo possibile (indicato in 100) raggiungendo una media del 15%.

Secondo una recentissima decisione (Cass.8285/2017) "in ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che va considerata come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (richiama Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5251 del 15/03/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23346 del 04/11/2009)

Non vi è prova di un volontario occultamento dei difetti da parte del venditore che ha richiesto il certificato di conformità a [redacted] mentre la [redacted] si è assunta il rischio dei difetti derivanti dall'usura concreta a cui il furgone era stato sottoposto nei precedenti quindici anni.

Infine va osservato che l'occultamento dei vizi della cosa venduta, per avere rilevanza, non può consistere nel semplice silenzio da parte del venditore, ma esige una particolare attività illecita del venditore stesso diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa, ipotesi questa che non ricorre nel caso in esame (cfr. Cass. 10 settembre 1974 n. 2471);

3. Quanto infine alla legittimazione passiva di [redacted] la dichiarazione di conformità è stata rilasciata su richiesta di [redacted] in relazione alla vendita dell'auto de quo ed era finalizzata a rassicurare l'acquirente, in quanto il venditore garantiva che l'auto venduta fosse conforme alla descrizione ivi contenuta. Tuttavia si rileva che garantire un bene usato non vuol dire essere obbligati a ripararlo in caso di guasto, ma dimostra la serietà e trasparenza nelle trattative, in quanto il bene viene descritto correttamente quanto a condizioni relative alla sua anzianità, ai chilometri percorsi ed alle altre componenti, circostanze che consentono al compratore di valutare la condizione di affidabilità.

La società [redacted] ha sottoposto il mezzo al programma per la rilevazione del suo stato, che realizza una sorta di fotografia, la quale tiene conto dell'utilizzo pregresso e delle eventuali difettosità che possano insorgere a causa del suo utilizzo, ed ha formulato un indice di uso pregresso che attestava una bassissima affidabilità, per esempio evidenziando la possibile necessità di ben 14 interventi all'impianto elettrico, ma senza assumersi alcuna responsabilità per il caso di guasti, che ricadono sempre sul venditore, non avendo rilasciato la garanzia convenzionale ulteriore prevista dall'art.128 cod.cons.

La predetta società non può quindi essere chiamata a rispondere di difetti del veicolo, compresa la mancanza di pezzi, avendo correttamente segnalato la condizione di pregresso uso logorante del bene.

Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente e liquidate in dispositivo secondo il valore dichiarato di Euro 5.186,44, dimezzato il compenso per la fase di trattazione in ragione del mancato espletamento della fase istruttoria.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta le domande tutte di parte attrice;

dichiara tenuta e condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro



2.000,00 , oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Bologna, 8 giugno 2017

Il Giudice  
dott. Carolina Gentili

